

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 30 agosto 2022, n. 179

Legge 238/2016, comma 2, art. 10 - Autorizzazione all'arricchimento. Aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve fresche, de mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino compresi quelli atti a dare vini IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti.

Campagna vendemmiale 2022/2023.

Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio, riferisce quanto segue:

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA l'istruttoria espletata dal Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0", che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell'Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" che conferisce al Dott. Luigi Trotta l'incarico di direzione della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari";

VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare, l'allegato VIII del predetto Regolamento n. 1308/2013, parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole" e nello specifico alla sezione A. che prevede:

- al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;

- al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice 1 dell'allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;

- la sezione B. che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento e stabilisce che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche non può superare per la zona viticola C il limite di 1,5 % vol.;

- la sezione D. che contiene ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

DATO ATTO che in relazione alla classificazione delle zone viticole suddette, la Regione Puglia è inserita nella zona C III e, pertanto, le operazioni di arricchimento non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico totale rispettivamente oltre i 13,50% vol. I In deroga, per i prodotti atti a dare DO, con provvedimenti delle Regioni o Province autonome di competenza, può essere consentito superare tali limiti fino a un massimo del 15% vol (allegato VIII parte B punto 7 lettera b) del Reg. UE n. 1308/2013).

I vini che non sono oggetto di arricchimento possono superare anche il predetto titolo alcolometrico totale fino a un massimo di 20% vol.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/934 e il Regolamento di Esecuzione 2019/935, entrati in vigore il 27 giugno 2019 e applicabili a decorrere dal 7 dicembre 2019. che riformano la disciplina dettata dal Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, abrogandola e sostituendolo, ai fini di garantire uniformità nella regolamentazione delle pratiche enologiche;

VISTI gli articoli 80 e 83 del succitato regolamento (UE) n. 1308/2013 e 5 del regolamento (CE) n.606/2009, nonché l'allegato II del medesimo regolamento (CE) n. 606/2009, che elenca le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, anche per quanto riguarda l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione, relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

VISTO il Decreto 9 ottobre 2012, n. 278, del Ministero delle Politiche agricole e Forestali recante "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli", con il quale all'articolo 2, si stabilisce che le Regioni e le Province Autonome autorizzino l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e trasmettono copia del provvedimento di autorizzazione all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all'ICQRF ed al Ministero.

VISTA la Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" che all'art. 10, comma 1, fissa dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli e che al comma 2 del medesimo articolo dispone che le Regioni, con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione dei vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;

VISTA la D.G.R. del 4 novembre 2003, n. 1633 "Modalità per l'accertamento delle condizioni climatiche che richiedono l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia";

VISTA la richiesta via mail inviata da ASSOENOLOGI "Sezione Puglia Basilicata Calabria", del 06/07/2022 e l'istanza presentata via PEC dalla Coldiretti regionale, acquisita agli atti del Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità del 07/07/2022 prot. n. 12089 per l'ottenimento dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia 2020/2021 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;

CONSIDERATO che il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità ha avviato le procedure previste al fine dell'accertamento delle condizioni climatiche stabilite dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 4 novembre 2003, n. 1663 *“Modalità per l'accertamento delle condizioni climatiche che richiedono l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia”* per il riconoscimento delle motivazioni a giustificazione dell'ottenimento dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia 2022/2023 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;

PRESO ATTO, di quanto segnalato dagli enti consultati:

- in riscontro alla nota prot. n. 13432 del 15/07/2022 del Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità:
 - dal Servizio Territoriale di Foggia con nota n.14166 del 26/07/2022;
 - dal Servizio Territoriale di Bari – Bat, con nota n. 45524 del 26/07/2022;
 - dal Servizio Territoriale di Brindisi con nota n.45357 del 26/07/2022;
 - dal Servizio Territoriale di Taranto con nota n. 43324 del 19/07/2022;
 - dal Servizio Territoriale di Lecce con nota n. 43751 del 20/07/2022;
- in riscontro alla nota prot. 12307 del 08/07/2022 del Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità:
 - dal Servizio Agrometeorologico e Fitosanitario Regionale - A.R.I.F. Puglia con nota prot. 057566 del 28/07/2022;
- del parere favorevole all'autorizzazione della pratica dell'arricchimento per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti su tutto il territorio regionale pugliese, trasmesso dal CREA con pec del 10 agosto 2022 prot. n. 75933, acquisita agli atti della Sezione con prot. A00_155_11/08/2022 n. 15378;

RITENUTO:

- per le motivazioni sopra evidenziate, che l'arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2022 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini IGP e vini DOP) consentirà di riequilibrare gli scompensi tra grado alcolico e quadro acidico dei mosti e mantenere alto il livello qualitativo dei vini regionali;
- che per la campagna vendemmiale 2022/2023 si possa consentire l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione dei vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP, entro il limite massimo di 1,5% vol. come previsto all'allegato VIII, Parte I, Sezione A, punto 2 del predetto Reg. (CE) n. 1308/2013;
- che le suddette operazioni di arricchimento devono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria e nazionale;
- che l'effettuazione di tale pratica enologica rimane comunque vincolata alla autorizzazione annualmente rilasciata dalla Regione Puglia;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:

- autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna vendemmiale 2022/2023, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche,

del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Puglia e ivi raccolte, atti a diventare:

- a) Vini;
 - b) Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
 - c) Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
 - d) Vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;
- stabilire che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di varietà classificate "idonee alla coltivazione" nel territorio della Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. del 04 settembre 2003, n. 1371;
 - autorizzare, al contempo, per la campagna vendemmiale 2022/2023, nel territorio della Regione Puglia, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuvée) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP o DOP;
 - stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione, nel territorio della Regione Puglia, atte alla spumantizzazione;
 - disporre che il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità provveda a trasmettere copia del presente atto a:
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo;
 - Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-alimentari competente per territorio;
 - pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dando atto che il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità provveda ad assicurare la diffusione anche sul sito istituzionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E."

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente

La P.O. Filiera Viticoltura ed Enologia

P.A. Enot. Francesco Mastrogiacomo

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
- autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna vendemmiale 2022/2023, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Puglia e ivi raccolte, atti a diventare:
 - a) Vini;
 - b) Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
 - c) Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
 - d) Vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;
- di stabilire che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di varietà classificate "idonee alla coltivazione" nel territorio della Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. del 04 settembre 2003, n. 1371 e s.m.i.;
- di autorizzare, al contempo, per la campagna vendemmiale 2022/2023, nel territorio della Regione Puglia, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuvée) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP o DOP;
- di stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione, nel territorio della Regione Puglia, atte alla spumantizzazione;

- di disporre che il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità provveda a trasmettere copia del presente atto a:
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali;
 - Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-alimentari competente per territorio;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dando atto che il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità provveda ad assicurare la diffusione anche sul sito istituzionale;

Il presente provvedimento:

- è composto da n. 7 (sette) facciate;
- è adottato unicamente in formato con mezzi informatici e digitalmente firmato, e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sul sistema documentale Diogene;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di esecutività, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it e nel sito <http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it/>.

**Il Dirigente Della Sezione
Competitività Delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta**